



DELIBERA N. 105/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO GOAL 24 S.R.L. S.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE ATTRAVERSO RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA “RADIO GOAL 24”) PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 4, COMMI
1 E 2, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 406/09/CONS
COME MODIFICATO DALLA DELIBERA N. 600/13/CONS**

(CONT. 06/19/DCA – PROC. N. 2725/ML)

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73 recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” ed in particolare gli articoli 35, comma 4-bis, e 35-bis;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All’art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla*



legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole fino a non oltre il 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti : «fino a non oltre il 31 marzo 2020»;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 600/13/CONS;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTA la propria delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 95/19/CONS;

VISTA la propria delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2016;”

VISTA la propria delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'atto di contestazione del 10 luglio 2019 n. 06/19/DCA – PROC. N. 2725/ML della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità - notificato in data 15 luglio 2019 - con il quale è stata contestata alla società Radio Goal 24 s.r.l. s., con sede legale in Roma – 00100, via Campagnano 22, emittente per la radiodiffusione attraverso reti di comunicazione elettronica (via internet - c.d. web radio) “*Radio Goal 24*”, la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica allegato alla delibera n. 406/09/CONS - come modificata dalla delibera n. 600/13/CONS - per aver mandato in onda in data 15 marzo 2019 alle ore 20:30 la radiocronaca integrale della partita Cagliari - Fiorentina, in data 16 marzo 2019 la radiocronaca integrale delle partite Sassuolo – Sampdoria, Spal – Roma e Torino – Bologna, rispettivamente alle ore 15:00, 18:00 e 20.30 ed il 17 marzo 2019 alle ore 12.30 la radiocronaca integrale della partita Genoa – Juventus, alle ore 15:00 le radiocronache

parziali con collegamenti dai rispettivi campi delle partite Atalanta – Chievo, Lazio – Parma, Empoli – Genoa, alle ore 18:00 la radiocronaca integrale della partita Napoli – Udinese ed alle ore 20:30 la radiocronaca integrale della partita Milan – Inter, tutte valevoli per la 28^a giornata del Campionato di calcio Serie A TIM 2018-2019, senza aver acquisito i relativi diritti;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in Autorità il 20 novembre 2019 (Prot. n. 0500567/2019) nella quale la società Radio Goal 24 s.r.l.s., oltre a comunicare l'immediata cessazione della trasmissione delle radiocronache via web e l'assenza di profitto dall'esercizio dell'attività ha documentato i dati di accesso al sito, da cui si evidenzia che il numero di ascoltatori delle radiocronache in questione è stato esiguo e corrispondente a un picco massimo di 42 utenti per Cagliari – Fiorentina, 56 utenti per Sassuolo - Sampdoria e 141 utenti per Genoa - Juventus, con un tempo medio di ascolto par rispettivamente a 1:09 minuti, 1:35 minuti e 1:45 minuti;

VISTA la richiesta di integrazione delle informazioni e della documentazione inviata con nota del 5 dicembre 2019 (Prot. n. 0526159) con la quale inoltre veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento;

PRESO ATTO che la Società non ha dato riscontro alla suddetta richiesta di integrazione;

RILEVATO quanto segue:

- il sito internet gestito dalla società Radio Goal 24 s.r.l.s. risulta avere effettivamente un limitato numero di visualizzazioni e di utenti, come documentato dalla stessa società;
- la medesima società non è titolare di alcuna autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici su altri mezzi di comunicazione, in quanto esercisce attività precipuamente non economica, così come stabilito dall'articolo 2, comma 1 del Regolamento approvato con delibera n. 606/10/CONS;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 9/2008 “L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 4, comma 1, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e

successive modificazioni ed integrazioni “*Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara*”. Il successivo comma 2 precisa inoltre che “*Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l’aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive*”;

RILEVATO che nella trasmissione come sopra descritta è stato violato il combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dell’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS come modificato;

RILEVATE, per l’effetto, le violazioni in data 15, 16 e 17 marzo 2019 del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica di cui alla delibera n. 406/09/CONS come modificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 25.822,84 per la violazione contestata ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società Radio Goal 24 s.r.l. s. del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica di cui alla delibera n. 406/09/CONS come modificata e, per l’effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249, da determinarsi nella misura tra un minimo di euro 1.032,91 (milletrentadue/91) ed un massimo di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) per la violazione contestata, relativa alla violazione dei diritti di cronaca nella medesima giornata di campionato;

RITENUTO di dover quantificare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.032,91 (milletrentadue/91) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge 689/81:

- con riferimento alla gravità delle violazioni: la gravità dei comportamenti posti in essere dalla società Radio Goal 24 s.r.l. s. deve ritenersi lieve;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle

conseguenze delle violazioni: la Società risulta aver posto in essere attività in tal senso, cessando immediatamente ogni ulteriore radiocronaca;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: l'importo della sanzione, quantificato in euro 1.032,91 (milletrentadue/91), dovrebbe avere un adeguato effetto deterrente;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Radio Goal 24 s.r.l. s., - P.I. 13746711004 - con sede legale in Roma, via Campagnano n. 22, emittente per la radiodiffusione attraverso reti di comunicazione elettronica (via internet - c.d. web radio) *“Radio Goal 24”* di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 (milletrentadue/91);

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 105/20/CONS”*, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 105/20/CONS”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone